



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL'UDINESE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DELLE PERSONE DISPONIBILI A SVOLGERE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE N.4.5 DELL'UDINESE

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale n.15/2011 del 16/11/2011

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese n.450 d'ord. del 22/11/2011



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la tenuta dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, di seguito denominato "elenco", nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.
2. L'Elenco di cui al primo comma è costituito a decorrere dal 01 dicembre 2011.

Art. 2 – FINALITA'

2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il lavoro dell'autorità giudiziaria e garantire un migliore servizio alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, abbreviando i tempi di individuazione e nomina dell'amministratore di sostegno che li può assistere.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Nell'elenco di cui all'art.1 del presente regolamento possono iscriversi le persone:
 - a) residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese;
 - b) che non hanno subito condanne penali.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.350 c.c. non possono iscriversi nel registro le persone che:
 - a) non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
 - b) sono state escluse dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori;
 - c) hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
 - d) sono incorse nella perdita della potestà dei genitori o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela.
3. Ai sensi del precedente comma 2), il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti, non può chiedere l'iscrizione nell'elenco.

Art. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 del presente regolamento possono fare richiesta, in qualunque momento, di iscrizione nell'elenco, mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione, redatta in carta libera, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dal Servizio Sociale dei Comuni.
2. L'U. Org. Amministrativa provvede all'avvio del relativo procedimento amministrativo, alla verifica del possesso dei requisiti ed all'adozione del provvedimento dirigenziale di ammissione o non ammissione del richiedente all'iscrizione nell'elenco.
3. Al richiedente l'iscrizione viene data comunicazione formale di ammissione o di non ammissione all'iscrizione nell'elenco.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

4. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione nell'elenco dei richiedenti è stabilito in 120 giorni dal ricevimento della relativa istanza all'ufficio protocollo.

Art. 5 – INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione nell'elenco dei richiedenti ammessi ai sensi dell'art.4 del presente regolamento viene effettuata in ordine alfabetico a decorrere dal giorno successivo all'esecutività della determinazione dirigenziale di ammissione.

2. L'elenco, per ogni richiedente, contiene le seguenti informazioni:

- a) dati anagrafici e di residenza;
- b) titolo di studio;
- c) professione;
- d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
- e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
- f) la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti Distrettuali diversi da quello di appartenenza.

Art. 6 – VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI ISCRIZIONE

1. Periodicamente, e di norma a cadenza annuale, il Servizio Sociale dei Comuni, provvede alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione.

2. A tal fine, la persona iscritta nell'elenco, è tenuta a presentare, ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza o meno dei requisiti di iscrizione.

3. Qualora dalla verifica di cui al precedente comma 1, il Servizio Sociale dei Comuni accerta che la persona iscritta nell'elenco non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, provvede, previa adozione di determinazione dirigenziale, alla cancellazione d'ufficio dall'elenco nel rispetto del quanto disposto dal successivo art.7 del presente regolamento.

4. Alla cancellazione d'ufficio dall'elenco il Servizio Sociale dei Comuni provvede anche nel caso in cui la persona iscritta, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità di iscrizione, non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 2.

5. Della avvenuta cancellazione d'ufficio dall'elenco viene data comunicazione formale alla persona iscritta nell'elenco e all'autorità giudiziaria.

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona iscritta;
- b) nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
- d) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della Regione appartenente a un diverso Ambito Distrettuale;



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

- e) nei casi di cui all'art.6, commi 3 e 4, del presente regolamento.
2. Dell'avvenuta cancellazione dall'elenco viene data comunicazione alla persona iscritta e all'autorità giudiziaria.

Art.8 – RAPPORTI CON ALTRI AMBITI DISTRETTUALI

1. La persona richiedente l'iscrizione nell'elenco ai sensi del precedente art.4 del presente regolamento può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti Distrettuali diversi da quello di appartenenza.
2. Nei casi in cui il richiedente esprima la disponibilità a svolgere l'incarico anche nel territorio di Ambiti Distrettuali diversi da quello di appartenenza, il Servizio Sociale dei Comuni, provvederà a trasmettere copia della documentazione all'altro Ambito Distrettuale.
3. Oltre ai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio Sociale dei Comuni, provvede a trasmettere copia della documentazione ad altro Ambito, nel caso in cui la persona iscritta nell'elenco trasferisca la propria residenza in un Comune della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, appartenente ad un diverso Ambito Distrettuale.

Art.9 – RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il Servizio Sociale dei Comuni trasmette periodicamente, copia dell'elenco all'autorità giudiziaria competente alla nomina ad amministratore di sostegno.
2. All'autorità giudiziaria viene data comunicazione delle cancellazioni dall'elenco effettuate ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
3. Il Servizio Sociale dei Comuni provvede alla comunicazione all'autorità giudiziaria anche nel caso di cui all'art.8, comma 3, del presente regolamento.

Art.10 – RAPPORTI CON L'ELENCO REGIONALE

1. Il Servizio Sociale dei Comuni trasmette entro il 1° marzo di ogni anno, copia del proprio elenco alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art.11 – PUBBLICITA' ELENCO

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza l'elenco è pubblicato sul sito internet del Comune di Udine, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese.

Art. 12 – APPLICAZIONE D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196

1. Il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese è autorizzato a trattare i dati personali forniti dalle persone richiedenti l'iscrizione nell'elenco, ai soli fini dell'espletamento del procedimento di cui trattasi.
2. Le persone richiedenti l'iscrizione nell'elenco godono dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che la riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati errati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F. - P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520

3. Il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento interessato.

Art. 13 - CONTROVERSIE

1. Il Foro di Udine è competente a dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in ordine alla interpretazione ed alla esecuzione del presente Regolamento, nonché alle procedure di istituzione e tenuta dell'elenco e che non si fossero potute definire in via breve tra le parti contraenti.

Art.14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Udine in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n.4.5 dell'Udinese di approvazione, ma esplica gli effetti a decorrere dal 01/12/2011.



SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI - AMBITO
DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL'UDINESE

Sede legale:
Udine - Via Lionello 1
tel. 0432 271111
fax 0432 271355
C.F – P. IVA 00168650307

Uffici tecnico-amministrativi:
33100 Udine - Via Gorgi 16
tel. 0432 242511
fax 0432 242520